

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 1794

**Direttiva in materia di attività estrattiva – Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta regionale n. 538/07.**

L'Assessore all'Ecologia prof. Michele Losappio, sulla base della relazione espletata dal Dirigente del Settore Attività Estrattive, riferisce:

L'emanazione di nuove disposizioni, anche regionali, in materia di rifiuti e aree protette, nonché l'esigenza di rendere ancora più intelligibile la direttiva emanata con delibera G.R. n. 538 del 9/05/07, hanno evidenziato l'opportunità di apportare alla stessa alcune modifiche ed integrazioni.

A seguito dell'approvazione del P.R.A.E. al punto 1) va aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

la richiesta di proroga va inoltrata almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. Questo termine è consigliabile soprattutto per le cave, per le quali vadano acquisiti i pareri ambientali, di cui al successivo punto 2).

Infatti, alla scadenza delle autorizzazioni, qualora non sia stato emanato il provvedimento di proroga, gli Uffici del Settore provvederanno ad emettere il provvedimento di sospensione dei lavori di cava, in attesa di acquisire i pareri ambientali e di verificare se si siano determinate le condizioni per la prosecuzione dell'attività.

In materia di aree protette, il punto 2) è così riformulato:

2) Per le cave ricadenti anche parzialmente nei siti della Rete "Natura 2000" o in aree protette regionali e statali, l'attività potrà essere esercitata solo a condizione che siano rispettate puntualmente ed inderogabilmente le disposizioni sancite dalle specifiche norme istitutive delle aree protette o dai regolamenti dei siti della rete "Natura 2000".

In particolare, trova applicazione, quanto ai rinnovi e agli ampliamenti nei siti della rete "Natura 2000", per questi ultimi limitatamente alle istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della l.reg. 21/2004, il combinato disposto degli artt. 22 e 23 delle N.T.A. del P.R.A.E.; ancora, si applica il combinato disposto degli artt. 22 e 23 delle N.T.A. del P.R.A.E. con l'art. 1 della l.reg. 21/2004, quanto alle proroghe nelle aree naturali protette e nei siti della Rete "Natura 2000", ed infine, dall'entrata in vigore delle misure di conservazione delle Z.P.S., l'art. 5, comma 1, lett. p) del reg. n.22/2007 del 4.09.07 con gli artt. 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies delle N.T.A. del P.R.A.E., quanto alle nuove cave e agli ampliamenti previsti nel P.R.A.E. e nei piani di bacino.

Conseguentemente, le proroghe, i rinnovi, gli ampliamenti e l'apertura di nuove cave, ricadenti anche parzialmente nelle aree naturali protette, potranno essere autorizzate, qualora lo consentano le leggi istitutive, i regolamenti e le N.T.A. del P.R.A.E., e solo a condizione che vengano acquisiti i pareri ambientali, richiesti, a seconda del singolo caso, dalle norme vigenti.

N.B.: l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di cave esistenti, previste nei piani di bacino definiti dal P.R.A.E., che ricadano anche parzial-

A titolo esemplificativo, vale il seguente prospetto:

	<b>PARCHI NAZIONALI E REGIONALI</b>	<b>Z.P.S.</b>	<b>S.I.C.</b>
<b>V.I.A.</b> (Valutazione di Impatto ambientale)	Non è richiesta, stante il divieto di apertura di <b>nuove</b> cave, salvo deroghe previste nelle leggi istitutive	<b>Rinnovo dell'autorizzazione</b> , ai sensi dell'art. 22, comma 9 delle N.T.A. del P.R.A.E. <b>Ampliamento</b> di cave esistenti e di cave <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, per le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della l.reg. 21/2004	<b>Rinnovo dell'autorizzazione</b> , ai sensi dell'art. 22, comma 9 delle N.T.A. del P.R.A.E. <b>Ampliamento</b> di cave esistenti di cave <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, per le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della l.reg. 21/2004

<b>V.I.</b> (Valutazione di Incidenza)	Non è richiesta	<b>Rinnovo dell'autorizzazione</b> , ai sensi dell'art. 22, comma 9 delle N.T.A. del P.R.A.E. <b>Ampliamento</b> di cave esistenti e di cave <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, per le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della l.reg. 21/2004	<b>Rinnovo dell'autorizzazione</b> , ai sensi dell'art. 22, comma 9 delle N.T.A. del P.R.A.E. <b>Ampliamento</b> di cave esistenti e di cave <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, per le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della l.reg. 21/2004
<b>Autorizzazione paesaggistica</b>	Non è richiesta, stante il divieto di apertura di <b>nuove cave</b> , salvo deroghe previste nelle leggi istitutive	<b>Rinnovo dell'autorizzazione</b> , ai sensi dell'art. 22, comma 9 delle N.T.A. del P.R.A.E., per le aree sottoposte a tutela paesaggistica <b>Ampliamento</b> di cave esistenti e di cave <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, per le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della l.reg. 21/2004, ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica	<b>Rinnovo dell'autorizzazione</b> , ai sensi dell'art. 22, comma 9 delle N.T.A. del P.R.A.E., per le aree sottoposte a tutela paesaggistica <b>Ampliamento</b> di cave esistenti e di cave <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, per le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della l.reg. 21/2004, ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica
<b>Specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero</b>	<b>Definizione del procedimento</b> <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, ai sensi dell'art. 1 della l.reg. 21/2004 <b>Proroga</b> delle cave esistenti e di cave <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, ai sensi dell'art. 1 della l.reg. 21/2004 <b>Prosecuzione delle attività</b> di cava <b>regolarmente, autorizzate</b> , ricadenti all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia	<b>Definizione del procedimento</b> <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, ai sensi dell'art. 1 della l.reg. 21/2004 <b>Proroga</b> delle cave esistenti e di cave <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, ai sensi dell'art. 1 della l.reg. 21/2004	<b>Definizione del procedimento</b> <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, ai sensi dell'art. 1 della l.reg. 21/2004 <b>Proroga</b> delle cave esistenti e di cave <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, ai sensi dell'art. 1 della l.reg. 21/2004
<b>Parere Autorità di Bacino della Puglia</b>	<b>Proroga</b> delle cave esistenti, ai sensi dell'art. 22, comma 10 <i>bis</i> delle N.T.A. del P.R.A.E.	<b>Proroga</b> delle cave esistenti, ai sensi dell'art. 22, comma 10 <i>bis</i> delle N.T.A. del P.R.A.E. <b>Rinnovo dell'autorizzazione</b> , ai sensi dell'art. 22, comma 9 e 10 <i>bis</i> delle N.T.A. del P.R.A.E. <b>Ampliamento</b> di cave esistenti e di cave <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, per le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della l.reg. 21/2004	<b>Proroga</b> delle cave esistenti, ai sensi dell'art. 22, comma 10 <i>bis</i> delle N.T.A. del P.R.A.E. <b>Rinnovo dell'autorizzazione</b> , ai sensi dell'art. 22, comma 9 e 10 <i>bis</i> delle N.T.A. del P.R.A.E. <b>Ampliamento</b> di cave esistenti e di cave <i>ex art.</i> 35 l.reg. 37/1985, per le istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della l.reg. 21/2004

mente nelle Z.P.S., ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del reg. n.22/2007 del 4.09.07, sarà possibile solo dopo la redazione e l'approvazione dei piani di bacino. Per i piani di bacino previsti dal P.R.A.E, che ricadano anche parzialmente nelle Z.P.S., si devono acquisire i seguenti pareri ambientali: valutazione di impatto ambientale (art. 4 bis delle N.T.A. del P.R.A.E.), valutazione di incidenza (artt. 4 ter, 4 quater delle N.T.A. del P.R.A.E.) e autorizzazione paesaggistica (art. 4 quinquies delle N.T.A. del P.R.A.E.).

Ancora, in materia di rifiuti, il punto 6) è così sostituito:

Le attività di messa in riserva e riciclaggio di materiali provenienti da demolizioni non possono essere effettuate in alcun caso in zona di cava in attività. Per poter svolgere tali attività si deve stralciare una porzione di area autorizzata come indicato al punto 3) delle presenti disposizioni.

Le terre e rocce da scavo di natura diversa dallo

scarto di cava e provenienti dall'esterno della cava stessa, che non costituiscono rifiuti ai sensi dell'art. 186 del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, possono essere utilizzate, senza trasformazioni preliminari, per il riempimento, il ripristino e il recupero dell'area di cava o depositate in essa secondo le modalità previste dal progetto di recupero approvato da questo Settore e a condizione che siano rispettate tutte le procedure di cui all'art. 186 del d.lg. 152/2006, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Il recupero delle cave autorizzate può essere eseguito anche con l'impiego dei rifiuti non pericolosi, individuati nell'Allegato I - Suballegato I - del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 5 aprile 2006, n. 186, secondo le previsioni del progetto di recupero approvato da questo Settore e a condizione che il titolare dell'autorizzazione di cava sia iscritto all'Albo dei gestori ambientali, Sezione regionale, istituito presso la Camera di commercio e che adempia tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativa al recupero ambientale dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'Allegato I - Suballegato I appena citato, ai sensi degli artt. 214-216 del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso, questo Settore potrà svincolare la fidejussione presentata a garanzia del recupero solo a conclusione del collaudo dei lavori, qualora siano state rispettate nell'attività di recupero ambientale tutte le prescrizioni imposte dalla normativa ambientale vigente e dalle Amministrazioni che esercitano l'attività di controllo su tali attività.

Il titolare di una cava regolarmente in esercizio può chiedere, previa istanza da presentare al Settore Attività Estrattive almeno 90 gg. prima della scadenza del provvedimento autorizzativo, di variare il piano di recupero, approvato in uno con il piano di coltivazione, al fine di utilizzare il vuoto di cava a discarica.

Per ottenere l'approvazione della variante, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione ad

utilizzare il vuoto di cava a discarica, rilasciata dagli Enti competenti.

Il Settore Attività Estrattive, verificata la validità dell'autorizzazione a discarica, provvederà ad approvare la richiesta di variante, effettuando il collaudo dei lavori secondo quanto previsto dal piano di coltivazione autorizzato. Quindi, sarà adottato il provvedimento di estinzione della cava e si provvederà poi al rilascio della fidejussione presentata a garanzia del recupero e/o ripristino e/o sistemazione dell'area di cava, restando, in seguito, il controllo dell'attività di discarica a carico delle autorità competenti in materia.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e S.M.I.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della l.r. 7/97.

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Attività Estrattive;
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di approvare le modifiche ed integrazioni alla "Direttiva in materia di attività estrattive" approvate con delibera G.R. n. 538/07 così come formulate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante;

- Che il Settore Attività Estrattive provvederà a predisporre il testo coordinato che sarà pubblicato sul BURP, sul sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
On. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 1795

**Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali ed attività di informazione, in applicazione dell'art. 4 della Legge regionale 4 giugno 2007, n. 14, per la "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".**

L'Assessore all'Ecologia sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" mira alla tutela e valorizzazione degli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica ed idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.

Tale tutela viene perseguita in particolare attraverso la definizione del carattere di monumentalità da attribuire alle piante plurisecolari individuate attraverso una rilevazione sistematica degli ulivi e uliveti monumentali della Puglia da effettuarsi anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni.

La rilevazione sistematica è operazione propedeutica per l'applicazione delle sanzioni in caso di

abuso, per la regolamentazione delle operazioni di espianto e successivo reimpianto per la realizzazione delle inderogabili opere di pubblica utilità e miglioramento fondiario, per la realizzazione di azioni di promozione quali la menzione speciale "olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia", le attività di promozione turistica del paesaggio ulivettato, l'attribuzione di premialità per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in favore degli imprenditori agricoli.

Un ruolo fondamentale nel perseguimento dell'obiettivo della rilevazione sistematica è svolto dalla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali (art. 3, L.R. n. 14/2007) che ha tra i suoi obiettivi quello di "formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla scheda di identificazione degli alberi monumentali", "validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate per incarico della Giunta regionale", "formulare pareri in merito all'inclusione degli alberi monumentali segnalati nell'elenco degli ulivi monumentali o nell'albo regionale degli alberi monumentali".

Per quanto sopra definito si ritiene necessario e urgente:

1. provvedere all'attribuzione di spesa per il funzionamento della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali;
2. avviare le prime operazioni di rilevazione sistematica attraverso l'affidamento di tale compito a enti e organizzazioni, mediante stipula di apposito protocollo di intesa; l'individuazione degli enti e organizzazioni preposte allo scopo deve avvenire tenuto conto delle pregresse esperienze in materia e del necessario coinvolgimento del mondo agricolo.

Vista la pregressa attività del Corpo Forestale dello Stato nell'attività di censimento degli alberi monumentali d'Italia, avviata sin dal 1982, attraverso la quale sono state individuate in Puglia oltre 500 piante di interesse agrario e forestale;